



CIRCOLARE N. 10 DEL 8 LUGLIO 2024

IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE ("C.P.B.")

*Rif. Normativi DM 14.06.2024
e di prassi: D.Lgs 13/2024*

In sintesi

Il concordato preventivo biennale è un accordo tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate, al fine di predefinire il reddito per gli anni 2024 e 2025. La disciplina è rivolta anche ai contribuenti forfettari, ma sarà vincolante per il solo 2024.

I SOGGETTI INTERESSATI

In via generale la procedura riguarda:

- Società (Spa, Srl, Snc, Sas)
- Ditte individuali
- Professionisti
- Associazioni professionali

A condizione che nel 2023 abbiano conseguito un volume di ricavi o compensi inferiori a 5.164.569 € e siano tenute all'applicazione degli ISA.

Possono accedere alla procedura anche i soggetti che applicano il regime forfettario, ma per essi la proposta riguarderà il solo anno 2024.

NON possono accedere alla procedura le società/partite IVA individuali/professionisti che, pur essendo soggetti agli ISA, li disapplicano (ad esempio i contribuenti che esercitano due attività di impresa non rientranti nel medesimo ISA)



LE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal concordato, anche se rientranti nella platea dei potenziali interessati di cui al paragrafo precedente, i soggetti che:

- hanno aperto la partita IVA nel 2023;
- Hanno debiti tributari o contributivi superiori a 5.000,00 € (non si considerano i tributi/contributi oggetto di rateazione in corso);
- Hanno omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi in uno degli anni 2021-2022-2023 essendovi obbligati;
- sono stati condannati (o che hanno patteggiato la pena) per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs 74/2000, per falso in bilancio, riciclaggio o autoriciclaggio negli ultimi tra periodi di imposta precedenti all'applicazione del concordato.

Attenzione: alla data di stesura della presente informativa risulta in via di approvazione un decreto correttivo che potrebbe introdurre nuove cause di esclusione.

L'ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DELL'AGENZIA

Per il biennio 2024 e 2025 il reddito è proposto dall'Agenzia delle entrate tramite la dichiarazione dei redditi 2023, ovvero:

- Per i contribuenti “**NON FORFETTARI**” il dato di partenza è il reddito 2023, opportunamente rettificato con particolare riferimento a:
 - o Giudizio ISA: più è basso, più sarà alto il reddito proposto dall'Agenzia (dato che il contribuente è ritenuto “poco affidabile”); più è alto, più il reddito proposto sarà simile a quello del 2023. Questo dato compare predisponendo la dichiarazione dei redditi 2023.
 - o Valutazione dei risultati economici del soggetto negli ultimi 3 periodi di imposta.
 - o Valutazione del settore in cui opera il contribuente.
 - o Valutazione delle proiezioni macroeconomiche previste per il 2024-2025.
- Per i contribuenti “**FORFETTARI**” il dato di partenza è il reddito 2023 e dovrà essere rettificato secondo delle linee guida che saranno prossimamente emanate (la previsione è per la metà del mese di luglio 2024). Alla data di stesura della presente informativa non è pertanto possibile determinare il reddito proposto per l'annualità 2024 (la sola oggetto di concordato).



Nella generalità dei casi, pertanto, per il 2024-2025 sarà proposto un reddito che sarà almeno pari a quello conseguito nel 2023: per i contribuenti considerati “affidabili” dall’Agenzia delle entrate l’incremento sarà di poco conto, mentre per quelli “poco affidabili” sarà di rilevante entità.

NB: Il reddito proposto dall’Agenzia non potrà mai essere inferiore a 2.000,00 €.

ENTRO QUANDO ACCETTARE LA PROPOSTA E CON CHE MODALITA’

Per il primo anno di applicazione la proposta si accetta indicando tale circostanza nella dichiarazione dei redditi, che dovrà essere trasmessa entro il 15 ottobre 2024.

Negli anni futuri l’accettazione andrà comunicata entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte (generalmente 30 giugno).

GLI EFFETTI DELL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

Imposte sul reddito

Accettando il reddito che viene proposto dall’Agenzia il contribuente si obbliga a dichiarare gli importi concordati con l’Agenzia, a prescindere da quelli effettivamente conseguiti.

A livello puramente economico, pertanto, la proposta sarà da valutare soltanto per coloro che hanno la ragionevole certezza, nel prossimo biennio, di conseguire un reddito più elevato rispetto a quello conseguito nel 2023, e se tale valutazione può essere in taluni casi abbastanza agevole con riferimento al 2024, la stessa cosa non può dirsi relativamente al 2025.

Come precedentemente specificato, in presenza di redditi effettivi inferiori a quelli concordati, il contribuente sarà obbligato a dichiarare questi ultimi; tuttavia, in presenza di circostanze eccezionali (calamità naturali o altri eventi straordinari) che determinino minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 60% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cesserà di produrre effetti dal periodo d’imposta in cui tale differenza si realizza.

Contributi previdenziali

Il reddito concordato assumerà rilevanza anche ai fini della determinazione dei versamenti INPS. Non è al momento chiaro se sarà così anche con riferimento alle altre casse previdenziali (Inarcassa, Cassa Forense, Cassa Commercialisti etc.).

Iva

Il concordato preventivo non ha alcun effetto sull’IVA.



Riassumendo:

1. I soggetti che nel 2024 e 2025 avranno un incremento di reddito rispetto al 2023 hanno interesse a valutare il concordato preventivo biennale; la convenienza effettiva dipenderà dall'ammontare del reddito proposto dall'Agenzia.
2. I soggetti che non prevedono incrementi di reddito nel 2024 e 2025 non avranno alcuna convenienza economica ad accettare la proposta dell'Agenzia, in quanto si troverebbero poi a pagare imposte su un reddito maggiore a quello conseguito.

A titolo esemplificativo

Esempio 1

Dati 2023: fatturato 60.000 €, costi 10.000 €, quindi il reddito è 50.000 €

Punteggio ISA 2023: 10 (soggetto affidabile)

Proposta ricevuta per il 2024: 52.500 €

Proposta ricevuta per il 2025: 55.000 €

Dati previsti per il 2024: fatturato 80.000 €, costi 10.000 €, quindi il reddito è 70.000 €

Dati previsti per il 2025: fatturato 80.000 €, costi 10.000 €, quindi il reddito è 70.000 €

Questo soggetto ha convenienza ad accettare la proposta dell'Agenzia, in quanto il reddito concordato risulta inferiore a quello che (presumibilmente) sarà conseguito.

Esempio 2

Dati 2023: fatturato 60.000 €, costi 10.000 €, quindi il reddito è 50.000 €

Punteggio ISA 2023: 10 (soggetto affidabile)

Proposta ricevuta per il 2024: 52.500 €

Proposta ricevuta per il 2025: 55.000 €

Dati previsti per il 2024: fatturato 60.000 €, costi 10.000 €, quindi il reddito è 50.000 €

Dati previsti per il 2025: fatturato 60.000 €, costi 10.000 €, quindi il reddito è 50.000 €

Questo soggetto NON ha convenienza ad accettare la proposta dell'Agenzia, in quanto il reddito concordato risulta superiore a quello che (presumibilmente) sarà conseguito.



Esempio 3

Dati 2023: fatturato 60.000 €, costi 10.000 €, quindi il reddito è 50.000 €

Punteggio ISA 2023: 1 (soggetto NON affidabile)

Proposta ricevuta per il 2024: 80.000 €

Proposta ricevuta per il 2025: 90.000 €

Dati previsti per il 2024: fatturato 80.000 €, costi 10.000 €, quindi il reddito è 70.000 €

Dati previsti per il 2025: fatturato 80.000 €, costi 10.000 €, quindi il reddito è 70.000 €

Questo soggetto NON ha convenienza ad accettare la proposta dell'Agenzia, perché anche se i redditi previsti per il 2024 e 2025 sono superiori rispetto a quello del 2023, la maggiorazione proposta dall'Agenzia vanifica il potenziale beneficio.

GLI ALTRI EFFETTI DELL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

- a) esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 € annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 50.000 € annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;
- b) esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 € annui;
- c) esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
- d) esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici
- e) anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte sui redditi e IVA;
- f) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato;

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.



Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio.